PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

**Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza**
Via Gilli, 4 – 381221 Trento
P +39 0461 494165
F +39 0461 494175
@ serv.politsanitarie@provincia.tn.it
@ serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

Azienda provinciale per i servizi sanitari
Sede

Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute
dgprog@postacert.sanita.it

c.a. dott. Alessio Nardini
sanita.estero@postacert.sanita.it

Trento, - 6 APR. 2017

Prot. n. S128 /2017/198795 /GC/

Oggetto: disposizioni in materia di mobilità sanitaria internazionale – iscrizione di cittadini stranieri al servizio sanitario.
Rif. Vs. note prot. n. 0171339 del 7 dicembre 2016 e prot. n. 14462 del 31 gennaio 2017.

Con riferimento alle problematiche emerse in ordine all'interpretazione e all'applicazione della normativa in materia di iscrizione di cittadini stranieri al servizio sanitario e riscontrando specifiche note pervenute dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si provvede all'emanazione delle seguenti indicazioni, anche alla luce di quanto emerso nel confronto con i competenti servizi dell'Azienda medesima.

**1. Cittadini extra UE con permesso di soggiorno per motivi familiari.**

In base all'art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU immigrazione), è dovuta l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale dei cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno per "motivi familiari". L'unica eccezione è espressamente prevista dall'art. 29, comma 3, lettera b-*bis*) per l'ascendente ultrasessantacinquenne entrato dal 5 novembre 2008 per ricongiungimento. Hanno titolo all'iscrizione obbligatoria quindi, al di fuori di questa eccezione, i titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche quando rilasciato – secondo l'art. 28 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 – in favore degli stranieri che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del TU (stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana), analogamente ai titolari di permessi di soggiorno rilasciati nei casi contemplati dall'art. 30, comma 1, del TU e, quindi, prescindendo da verifiche su requisiti relativi alla condizione di persona "a carico" del soggetto cui si ricongiungono.

**2. Cittadini extraUE con "carta di soggiorno per familiare di cittadino UE"**

Nel caso di straniero che effettui il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea è previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il rilascio della "carta di

soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" per i familiari cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 30/2007. Il quadro normativo, quindi, parifica questa categoria di persone ai cittadini UE, per quanto attiene ai requisiti del soggiorno e alle prerogative che ne possono conseguire (come l'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario nazionale). Pertanto, il titolare di carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007, a differenza del titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui al TU immigrazione, ai fini dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale è soggetto a verifica della condizione di "carico fiscale" rispetto al soggetto cui si ricongiunge, alle stesse condizioni previste per i cittadini UE.

**3. Cittadini in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari o carta di soggiorno per familiare di cittadino UE privi di visto per ricongiungimento familiare**

Per i casi di cittadini extra UE che:

- hanno fatto regolare ingresso in Italia con visto per turismo o motivi assimilabili (visto "Turismo GF-Gratis Familiare UE") o senza visto se provenienti da paesi che, per soggiorni brevi, non lo prevedono
- e presentano, successivamente, richiesta di permesso di soggiorno presumibilmente per motivi familiari o di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE,

si sottolinea quanto segue.

A seguito di esame del quadro normativo si conferma la correttezza delle procedure applicate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, cui alla nota prot. n. 0171339 del 7 dicembre 2016 ed in particolare la temporanea iscrizione obbligatoria al servizio sanitario provinciale per i suddetti cittadini decorsi 90 giorni dall'ingresso in Italia o, in alternativa, alla scadenza del visto per soggiorno breve, se a tali date risulta presentata apposita domanda presso la competente questura per rilascio di permesso di soggiorno.

Infine, si ricorda che resta applicabile la vigente normativa (art. 34, comma 3 del TU e art. 42, comma 6 del DPR n. 394/1999) ove è prevista la possibilità dell'iscrizione volontaria.

La presente nota è inviata anche ai competenti uffici del Ministero della salute ed è suscettibile di modifiche qualora pervenissero, da parte di tali uffici, indicazioni diverse.

Distinti saluti.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Il sostituto dirigente
- dott. Andrea Maria Anselmo -